

Milano, 6 maggio 2022

Spettabile ARERA  
[protocollo@pec.arera.it](mailto:protocollo@pec.arera.it)  
[info@arera.it](mailto:info@arera.it)

**Orientamenti per l'attuazione dell'articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, in merito a interventi sull'elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili**

**Considerazioni generali**

ANIE evidenzia che la norma così declinata evidenzia numerosi profili di illegittimità costituzionale e comunitaria nei seguenti aspetti:

- Violazione del principio di libertà di iniziativa economica e dell'autonomia privata
- Violazione del principio del legittimo affidamento
- Disparità di trattamento
- Natura del prelievo e coerenza con il quadro normativo in materia fiscale

Tutto ciò lascia presagire che a valle del completamento del quadro legislativo e regolatorio i soggetti coinvolti potrebbero impugnare il provvedimento.

Inoltre ANIE considera che qualsiasi misura sospensiva del normale funzionamento del mercato provoca effetti distorsivi e che il provvedimento, colpendo unicamente le fonti rinnovabili, è palesemente contrastante con le politiche nazionali ed europee di decarbonizzazione e non risolve in modo strutturale la problematica generata dai forti rialzi della commodity del gas naturale.

Si evidenzia in modo significativo il pericolo di sovrapposizione temporale tra due disposizioni: quella dell'art. 15-bis del DL 4/2022 e quella dell'art. 37 dell'emanando DL 21/2022. Se quest'ultima disposizione verrà confermata nella sua attuale formulazione e se verrà meno il coordinamento temporale delle due disposizioni, i soggetti coinvolti dall'art. 15-bis del DL 4/2022 corrono il rischio di essere sottoposti ad un duplice versamento.

Da ultimo si sottolinea che questa potenziale sovrapposizione delle due suddette disposizioni creerà difficoltà allorquando un produttore soggetto ad entrambe dovrà distinguere la quotaparte di energia soggetta alla prima disposizione dalla quotaparte di energia che ne è stata esclusa ma che rientra nella seconda disposizione. ANIE suggerisce di attendere il quadro completo delle due disposizioni prima che ARERA deliberi sulla consultazione 133/2022.

ANIE, con spirito costruttivo e di leale collaborazione, partecipa alla consultazione inviando di seguito il proprio contributo in merito ad alcuni aspetti regolatori relativi all'attuazione dell'articolo 15-bis, ma senza che ciò costituisca in alcun modo acquiescenza rispetto alla citata norma. Resta ferma la possibilità per ANIE o i propri associati di promuovere le più opportune azioni a propria tutela avverso la stessa e i relativi atti

applicativi e provvedimenti connessi, ivi compresa la delibera che seguirà il presente documento di consultazione.

### **Considerazioni puntuali**

L'alinea 2.1 lettera b) coinvolge una molteplicità di prosumer; si evidenzia pertanto il paradosso che l'art. 15-bis sottrae risorse alla produzione dell'utenza finale per elargirle sottoforma di altre misure di sostegno per i volumi di energia prelevati dalla rete.

Riguardo l'alinea 2.2 ANIE ritiene opportuno che il dato della potenza dell'impianto FER sia quello della potenza attiva nominale riportato sul portale Gaudi per tutti gli impianti e per quelli fotovoltaici valuta positivamente la proposta di ARERA di considerare il minimo tra il valore della potenza nominale dei pannelli fotovoltaici e il valore della potenza nominale dell'inverter.

Con riferimento al punto 2.3 non si comprende il motivo per il quale Terna abbia bisogno di sentire l'utente del dispacciamento al fine di acquisire i dati identificativi essenziali, quali il POD, la data di entrata in esercizio e gli estremi del produttore essendo tutti dati contenuti nel portale Gaudi.

Per quanto concerne l'alinea 2.4 si evidenzia che non sono stati ancora deliberati gli algoritmi di cui alla consultazione di Terna relativa all'Allegato A.78 del codice di rete per la quantificazione dell'energia elettrica prelevata dalla rete da sistemi di accumulo ai fini della successiva reimmissione in rete.

Riguardo il punto 3.3 nell'ultimo bullet point si fa riferimento alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 15-bis del decreto-legge 4/22. Si chiede di chiarire cosa si intende per *"prezzo di riferimento, opportunamente definito ai fini dell'applicazione dell'articolo 15-bis, comma 3, lettera b), del decreto-legge 4/22"*.

ANIE valuta positivamente che sia data al produttore la facoltà di optare per il calcolo del prezzo medio di cessione dell'energia elettrica definito nei contratti non collegati all'andamento dei prezzi dei mercati spot dell'energia con una delle due modalità di cui all'alinea 3.4 lettera c) numeri 1) e 2).

Riguardo l'alinea 3.5 ANIE manifesta l'esigenza che ARERA riporti l'elenco dei contenuti minimi che il produttore dovrà riportare nella relazione tecnica. Inoltre ANIE segnala che sarebbe opportuno che codesta relazione risultasse un allegato della dichiarazione di cui agli alinea 3.3 e 3.4 in modo da escludere l'esigenza di una sua asseverazione. Si tratta di una semplificazione che non genererebbe ulteriori costi al produttore.

Con riferimento al punto 5.3 si valuta positivamente che sia il responsabile della misura a trasmettere i dati orari di misura al GSE, prevedendo non solo il TSO ma anche i DSO.

### **S.1 Si ritiene che siano sufficientemente puntualizzati i contenuti minimi della dichiarazione di cui all'articolo 15-bis, comma 2, del decreto-legge 4/22? Quali altri elementi o specifiche è utile che siano inseriti? Perché?**

Si chiede che venga definito un set minimo di informazioni che devono essere fornite dal produttore.

Si ritiene necessario che il produttore nella dichiarazione di cui all'alinea 3.4 possa indicare la propria volontà di procedere in autonomia al calcolo delle partite economiche descrivendo in tal caso la formula che utilizzerà per il calcolo delle partite economiche.

### **S.2 Si ritiene sufficiente la tempistica di 30 giorni per la predisposizione della dichiarazione?**

Si valuta necessario estendere la tempistica a 60 giorni.

**S.3 Si ritiene che siano sufficientemente puntualizzati gli elementi per identificare la quota di energia elettrica immessa nel periodo 1 febbraio 2022 – 31 dicembre 2022, per la quale l’articolo 15-bis del decreto-legge 4/22 trova concreta applicazione? Quali altri elementi o specifiche è utile che siano riportati? Perché?**

Si ritiene che non siano stati sufficientemente puntualizzati i criteri di calcolo della percentuale X. In particolare, non risulta possibile evincere dal testo se il valore di X sarà calcolato a livello orario (possibile causa di distorsioni del meccanismo rispetto al suo obiettivo finale) o a livello aggregato per il periodo di applicazione dell’articolo 15-bis (soluzione preferibile).

In questo secondo caso, il calcolo del valore di X potrebbe essere effettuato in maniera corretta solo alla fine del periodo febbraio 2022 – dicembre 2022, confrontando l’intero volume prodotto con il volume oggetto di esenzione. Il *settlement* con il GSE dovrebbe in questo caso avvenire per intero alla fine del periodo, senza pagamenti mensili.

Al fine di semplificare l’operatività e ottenere un *settlement* mensile, si suggerisce di determinare il valore di X ex-ante, come differenza tra l’unità e il rapporto tra:

- Il volume coperto dai contratti nel periodo di applicazione dell’articolo 15-bis (febbraio 2022 – dicembre 2022)
- e
- La media storica della produzione degli impianti nel periodo febbraio-dicembre negli anni dal 2010 al 2020, quale migliore stima del volume atteso per lo stesso periodo nell’anno 2022.

Eventualmente potrebbe essere previsto un conguaglio, da effettuarsi alla fine del periodo febbraio 2022 – dicembre 2022, in cui il valore di X verrebbe ricalcolato in base al volume effettivamente prodotto nello stesso periodo.

**S.4 Si ritengono necessarie altre puntualizzazioni in merito alla quantificazione delle partite economiche oggetto di regolazione con il GSE, nonché alle relative tempistiche e modalità di applicazione? Quali e perché?**

Si valuta necessario che il GSE trasmetta al produttore un report di rendicontazione prima di effettuare le compensazioni.

**S.5 Si ritiene preferibile prevedere che, almeno nei casi più complessi caratterizzati dalla presenza di contratti articolati, il calcolo delle partite economiche sia effettuato dai produttori e reso disponibile, con cadenza mensile, al GSE per proprie verifiche?**

Si ritiene necessario che per tutti i casi venga riservata al produttore la possibilità di optare per l’effettuazione del calcolo in proprio delle partite economiche rendendo poi disponibile il calcolo al GSE per proprie verifiche. Ciò anche per quanto prospettato all’alinea 3.4 lettera c) numeri 1) e 2) circa la possibilità per l’operatore di optare la modalità di calcolo del prezzo medio di cessione dell’energia elettrica definito nei contratti non collegati all’andamento dei prezzi dei mercati spot dell’energia. Si ritiene necessario che il produttore nella dichiarazione di cui all’alinea 3.4 descriva la modalità di calcolo della rendicontazione, in modo che possa essere verificata dal GSE e validata per la sua applicazione.